



**IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**

**DIRETTIVA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA (ART. 36 D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DALL'ART.25 DEL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56).**

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali", come integrata e modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

VISTO il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTA la delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa";

VISTA la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e, in particolare, l'art. 3 in tema di "Tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il "Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa" e s.m.i.;

RILEVATA l'esigenza di provvedere alla revisione dell'atto del Segretario generale della Giustizia amministrativa in data 2 dicembre 2013, prot. n. 14, attraverso l'adozione di una nuova direttiva finalizzata a dettare concrete modalità operative alle stazioni appaltanti della Giustizia Amministrativa;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, tutela della salute e dell'ambiente ed efficienza energetica, e in modo da evitare conflitti di interesse;

SENTITI il Segretario delegato per il Consiglio di Stato e il Segretario delegato per i T.A.R.,

## DETERMINA

### 1. OGGETTO DELLA DIRETTIVA

1.1. La presente direttiva disciplina le procedure per l'acquisizione di lavori, di forniture di beni e di servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50 del 18/04/2016 (di seguito anche Codice) recante "Codice dei contratti pubblici", nonché per il riordino della disciplina vigente in materia.

1.2. La presente direttiva è stata elaborata in aderenza alle prime linee guida formulate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Formano parte integrante e sostanziale della stessa, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base alla presente, le ulteriori determinazioni emanate dall'ANAC, nonché le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati dalla Giustizia Amministrativa (G.A.) in osservanza della legge n. 190/2012.

1.3. Per quanto attiene ai protocolli di legalità, si richiama il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato dalla G.A.".

1.4. Per gli acquisti di importo pari o superiore a 40.000 euro (iva esclusa) e inferiore alla soglia comunitaria, in caso di mancato conseguimento, da parte della G.A., della qualificazione di cui all'art. 38 del Codice, è fatto ricorso alle stazioni appaltanti qualificate iscritte nell'elenco istituito presso l'ANAC.

## 2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

2.1. Nell'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di lavori, forniture di beni e servizi il responsabile della stazione appaltante o un suo delegato nomina il responsabile del procedimento (RUP) tra i dipendenti di ruolo o, nel caso di accertata carenza di organico, tra gli altri dipendenti in servizio in possesso delle necessarie competenze professionali. Il RUP è individuato nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui al successivo punto 3, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione.

L'organo di vertice amministrativo della stazione appaltante non può assumere le funzioni di RUP.

2.2. Il RUP svolge i compiti affidatigli dalla legge, in conformità all'art. 31, comma 4, del Codice e alle direttive emanate dall'ANAC<sup>1</sup>, con l'eventuale supporto dei dipendenti appartenenti alla stazione appaltante o alla struttura eventualmente istituita secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 9, del Codice.

2.3. Il responsabile della stazione appaltante o un suo delegato ha facoltà di nominare il direttore dell'esecuzione del contratto che ha il compito di accertare la corretta esecuzione delle prestazioni anche ai fini delle successive verifiche di conformità e del rilascio del certificato di regolare esecuzione. Il direttore dell'esecuzione si rapporta con il RUP per gli aspetti di carattere amministrativo.

## 3. PROGRAMMAZIONE LAVORI - ACQUISTI BENI E SERVIZI - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

3.1. Il responsabile della stazione appaltante adotta entro il mese di ottobre il programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi rientranti nella propria specifica competenza, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

3.2. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con le risorse di bilancio. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100 mila euro. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

3.3. I programmi di cui al comma precedente sono trasmessi al Segretariato generale della G.A. e, una volta approvati, sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e

---

<sup>1</sup> A titolo meramente esemplificativo il RUP, nella fase della programmazione formula proposte e fornisce dati e informazioni per la redazione del documento programmatico. Nella fase della procedura di affidamento verifica la documentazione amministrativa e adotta le decisioni conseguenti; svolge, all'occorrenza, funzioni di supporto alla commissione di gara. Nella fase di aggiudicazione verifica la congruità delle offerte e formula, ove non sia prevista la commissione di gara, la proposta di aggiudicazione. Nella fase di esecuzione sovrintende alle attività finalizzate alla realizzazione degli interventi nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riguardo alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

dell'Osservatorio. Successivamente all'approvazione, sono assegnate al dirigente responsabile le relative risorse finanziarie.

3.4. E' vietato l'artificioso frazionamento delle procedure per le fattispecie di che trattasi, operato al solo scopo di sottoporle alla disciplina di cui alla presente direttiva.

#### **4. PRINCIPI COMUNI AGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA**

4.1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono sotto la diretta responsabilità della stazione appaltante, in ossequio ai principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del Codice e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

L'affidamento e l'esecuzione dei contratti sotto soglia deve avvenire, in ogni caso, anche nel rispetto dei principi di cui all'art. 34 concernente i "criteri ambientali minimi", all'art. 42 concernente i "conflitti di interesse" e nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. Le stazioni appaltanti possono altresì applicare le disposizioni di cui all'art. 50 mediante l'inserimento di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale negli appalti ad alta intensità di manodopera.

4.2. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 del Codice, le stazioni appaltanti garantiscono l'uso ottimale delle risorse, la non discriminazione e la parità di trattamento degli operatori economici.

Al fine di non falsare la concorrenza e di attuare il principio di rotazione, nella predisposizione dei documenti di gara volti all'acquisizione di un bene le amministrazioni devono considerare anche le caratteristiche degli eventuali materiali di consumo e delle parti di ricambio, che dovranno essere compatibili con il bene da acquistare e reperibili da più fornitori. Osservano, infine, il principio di trasparenza e pubblicità degli atti di gara previsto dall'art. 29 del Codice, avendo cura che gli stessi rechino, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente.

4.3. L'affidamento di lavori e le forniture di beni e servizi sono effettuati secondo le seguenti modalità:

a) in via obbligatoria e preferenziale, in adesione alle convenzioni Consip stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i., o facendo ricorso alle convenzioni stipulate dalle Centrali di committenza regionali<sup>2</sup>;

---

<sup>2</sup> Qualora il bene o il servizio presente in convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, le stazioni appaltanti possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti.

Per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, qualora il bene o il servizio non sia disponibile tra gli strumenti messi a disposizione da Consip o ritenuto inadatto al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione, ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, è possibile

b) tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Richiesta Di Offerta/Ordine Diretto di Acquisto/Trattativa Diretta)<sup>3</sup> nella indisponibilità di convenzioni Consip, ovvero qualora il contratto sia stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo previsti in convenzione Consip.

Il ricorso al libero mercato è sempre possibile per importi fino a 1.000,00 euro. E' altresì ammesso qualora il contratto sia stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

4.4. In caso di somma urgenza, che ricorre esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare a situazioni di pericolo per persone o cose, ovvero per la tutela dell'igiene e della salute pubblica, o del patrimonio storico, artistico, culturale, alla stazione appaltante è consentito procedere con l'affidamento diretto limitatamente alle opere strettamente necessarie per far fronte all'immediato stato di emergenza. A tal fine il responsabile del procedimento, contestualmente all'affidamento, redige il verbale di intervento esplicitando le ragioni dello stato d'urgenza, le cause che l'hanno provocato e le opere necessarie per rimuoverlo. Il verbale, sottoscritto dal responsabile del procedimento e controfirmato dal responsabile della stazione appaltante, è trasmesso senza indugio al Segretariato generale della G.A. che provvede all'approvazione dell'intervento e alla conseguente copertura della spesa. Il responsabile del procedimento provvede, nei dieci giorni successivi alla scelta del contraente, a formalizzare l'affidamento secondo le procedure di legge.

In caso di mancata approvazione, da comunicarsi tempestivamente alla stazione appaltante, la realizzazione dell'intervento è immediatamente sospesa e all'impresa è dovuto unicamente il corrispettivo per le opere intraprese.

4.5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto, calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.

---

procedere autonomamente esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo. Gli approvvigionamenti così effettuati sono comunicati all'Autorità nazionale anti-corrruzione e all'Agid.

Qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, si può procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.

<sup>3</sup> Ai fini del benchmark il riferimento è sempre la Convenzione. Per cui quando si acquista sul MePA un bene / servizio, e lo stesso è presente anche in Convenzione, l'acquisto sul MePA deve fare riferimento ai parametri prezzo-qualità del bene / servizio in Convenzione.

## 5. L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

5.1. Fermo restando il ricorso alle procedure ordinarie ovvero alle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, e, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice.

5.2. La stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e la relativa copertura contabile, le principali condizioni contrattuali, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.<sup>4</sup>

5.3. Gli affidamenti diretti sono disposti anche senza previa consultazione di due o più operatori economici

L'affidamento all'operatore uscente è ammesso in via eccezionale allorché ricorra una delle seguenti ipotesi:

- a) riscontrata effettiva assenza di alternative;
- b) competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione;
- c) urgenza dell'affidamento<sup>5</sup>.

In ogni caso non è consentito, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), l'affidamento all'operatore uscente per più di due volte consecutive.

5.4. I lavori, i servizi e le forniture di natura straordinaria o accessoria, strettamente connessi ad un contratto di manutenzione ordinaria in essere, possono essere affidati al medesimo fornitore già affidatario del medesimo servizio.

5.5. La richiesta e la presentazione dell'offerta sono effettuate di norma mediante ricorso a sistemi telematici o altri strumenti di trasmissione prescelti dal RUP.

5.6. La richiesta di offerta contiene i seguenti ed essenziali elementi:

- a) tipologia, genere, valore dell'affidamento, CIG, CUP nei casi dovuti;
- b) termine per l'esecuzione delle prestazioni di lavori, servizi o forniture;
- c) prescrizioni tecniche (capitolato) delle prestazioni oggetto dell'affidamento;
- d) requisiti ambientali ove adottati con apposito decreto ministeriale;
- e) requisiti di ordine generale ed altri eventuali, da far autodichiarare agli operatori economici interpellati;

---

<sup>4</sup> Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs n. 50/2016, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto.

<sup>5</sup> Le circostanze invocate a giustificazione dell'urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alla stazione appaltante.

f) penali ed eventuali garanzie<sup>6</sup>. Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le stesse sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

5.7. La stazione appaltante dà conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

5.8. Ai fini dell'aggiudicazione e della stipula del contratto, la stazione appaltante verifica il possesso in capo all'affidatario dei requisiti di carattere generale e dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.

5.9. La stipula del contratto avviene secondo una delle modalità previste dall'art. 32, comma 14, del Codice<sup>7</sup> Non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

5.10. Nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale gli appaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **6. LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A 150.000,00 EURO E PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL'ART. 35 DEL CODICE**

6.1. I contratti che hanno ad oggetto lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero servizi e forniture di importo

---

<sup>6</sup> La garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura non è di regola prevista per gli affidamenti di cui al presente articolo, ferma restando la discrezionalità della stazione appaltante di poterla comunque richiedere, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione. L'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva deve essere adeguatamente motivato e subordinato al miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

<sup>7</sup> Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee, fermo restando il ricorso alle procedure ordinarie, sono affidati tramite procedura negoziata, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice, secondo le modalità di seguito indicate.

6.2. La procedura prende avvio, tenuto conto della programmazione, con la determina a contrarre che contiene le informazioni di cui al precedente punto 5.2. La determina specifica altresì le modalità di scelta del contraente che può essere effettuata:

1) *al minor prezzo*:

- nei casi in cui il peso della manodopera nei servizi sia inferiore al 50%;
- per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

- per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'art. 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

2) *con l'offerta economicamente più vantaggiosa*, sulla base dei criteri di cui all'art. 95, comma 2, del Codice e indicati nel capitolato. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

6.3. L'individuazione degli operatori economici per le acquisizioni di lavori, beni e servizi avviene tramite indagini di mercato effettuate mediante avviso pubblicato sul profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, che può essere ridotto a cinque giorni per motivate ragioni di urgenza. L'avviso indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale<sup>8</sup>, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, le modalità di aggiudicazione, il nominativo del RUP e i contatti della stazione appaltante. L'avviso contiene, altresì, l'indicazione dei criteri di selezione degli operatori economici presenti da invitare<sup>9</sup>, con priorità per gli operatori economici presenti nell'albo fornitori, ove costituito.

6.4. Il numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere di almeno dieci per i lavori e, per i servizi e le forniture, pari o superiore a cinque.

Nei casi in cui pervengano manifestazioni di interesse di numero inferiore ai valori sopra indicati, la stazione appaltante integra, sulla base di criteri preventivamente

---

<sup>8</sup> I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs.50/2016 nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto.

<sup>9</sup> In caso di sorteggio, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.



esplicitati, il numero degli operatori da invitare avvalendosi, in via prioritaria, degli operatori economici presenti nell'albo fornitori, ove costituito.

6.5. La stazione appaltante è tenuta al rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Non è consentito l'invito all'affidatario uscente.

6.6. La stazione appaltante invita gli operatori economici selezionati a presentare le offerte. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta, tra cui:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;

c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa (OEPV), l'indicazione se la stazione appaltante intende avvalersi della riparametrazione<sup>10</sup>;

f) la misura delle penali di cui all'art. 113-bis, comma 2, del Codice;

g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h) la richiesta di garanzie;

i) il nominativo del RUP;

j) l'avvertenza che la stazione appaltante valuterà in ogni caso la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

6.7. Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

6.8. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui al comma 5 dell'art. 36 del Codice. La verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti.

6.9. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice, tenuto conto di quanto espressamente indicato dall'art. 53 del Codice in tema di riservatezza.

6.10. All'esito dell'affidamento la stazione appaltante pubblica l'avviso sui risultati della procedura che contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

---

<sup>10</sup> Cfr. delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa".

6.11. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, secondo le modalità indicate al punto 5.9. Non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

6.12. Nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale gli appaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **7. LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000,00 EURO E INFERIORE A 1.000.000,00 EURO**

7.1. Fermo restando il ricorso alle procedure ordinarie, l'art. 36, comma 2, lett. c), del Codice dispone che i contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a 1.000.000,00 di euro possono essere affidati tramite la procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice, con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione, e individuati sulla base di indagini di mercato o tramite appositi albi fornitori.

7.2. La procedura è analoga a quella dettata all'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA (art. 84 del Codice) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto. Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di consultare il casellario informatico per la verifica delle cause di esclusioni previste dall'art. 80 del Codice, nonché per la verifica dell'attestato di qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori<sup>11</sup>.

7.3. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

## **8. VERIFICA DELLE PRESTAZIONI**

8.1. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, ai fini del rispetto delle previsioni

---

<sup>11</sup> Tramite il collegamento [www.anac.it](http://www.anac.it) → servizi → Società Organismo di Attestazione (SOA) → servizi ad accesso libero si accede ad una mappa interattiva dell'Italia suddivisa per regioni con lista ordinata delle imprese qualificate presenti nella regione ed ad un sistema di ricerca testuale per C.F. (codice fiscale), P.IVA (partita IVA) o denominazione dell'impresa. Seguendo il collegamento rappresentato da ogni singola voce della lista, si accede alla pagina di visualizzazione della singola impresa selezionata. La pagina mostra i dati anagrafici dell'impresa e l'immagine dell'attestazione in corso di validità.

contrattuali e della liquidazione della fattura. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni, per i contratti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Per i contratti pubblici di importo inferiore a 40.000,00 euro, fatta salva diversa disciplina introdotta dal decreto previsto dall'art. 102, comma 2, del Codice, il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per i servizi e le forniture dal responsabile unico del procedimento<sup>12</sup>.

## **9. DURATA DEL CONTRATTO E OGGETTO DELLE PRESTAZIONI - DIVIETO DI CESSIONE**

9.1. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se è prevista nei documenti di gara una opzione di proroga (cosiddetta tecnica, limitata al tempo strettamente necessario occorrente per il nuovo affidamento) o di rinnovo (consentita solo se rimane immutato il contenuto del contratto originario). In tali casi il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi e patti, o a condizioni eventualmente più favorevoli per l'Amministrazione.

9.2. In corso di esecuzione del contratto è consentito un aumento o una diminuzione dell'oggetto della prestazione fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione. In tal caso l'appaltatore è obbligato a rendere la prestazione richiesta alle medesime condizioni previste nel contratto originario.

9.3. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto alle condizioni previste dal Codice<sup>13</sup>.

## **10 CODICE UNICO GARA (CIG) E CODICE UNICO PROGETTO (CUP)**

10.1. Indipendentemente dal valore economico della fornitura di lavori, beni e servizi, la stazione appaltante procedente è tenuta a provvedere all'acquisizione del CIG<sup>14</sup> secondo le disposizioni vigenti emanate dall'ANAC. E' tenuta altresì a

---

<sup>12</sup> Limitatamente alle procedure di gara indette dal Consiglio di Stato, il certificato di regolare esecuzione per i servizi e le forniture può essere rilasciato dal direttore dell'esecuzione.

<sup>13</sup> In tema di subappalto (art. 105 del Codice) si rinvia alle indicazioni diramate dal Segretariato generale della G.A. con circolare n. 9218 del 20 maggio 2016.

<sup>14</sup> Nei rinnovi di contratti sussiste l'obbligo di acquisire il CIG in quanto il rinnovo dà vita ad un nuovo contratto. In sede di registrazione sul SIMOG, dovrà essere indicato che trattasi di "ripetizione di precedente contratto", riportando il "CIG contratto originario" (Fonte ANAC -FAQ Contributi in sede di gara - aggiornamento al 9 giugno 2016).

procedere all'acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) nei casi in cui le acquisizioni di lavori, beni o servizi rientrino in un progetto d'investimento pubblico<sup>15</sup>.

Il CIG e il CUP sono riportati nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta.

10.2. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti a titolo di contributo all'Autorità è calcolato in sede di richiesta del CIG attraverso il sistema SIMOG, applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.

## 11. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

11.1. Il DURC, in corso di validità, deve essere acquisito telematicamente d'ufficio dalla stazione appaltante nei seguenti casi:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 80, comma 4, del Codice;
- b) per l'aggiudicazione del contratto;
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

La presente direttiva sostituisce integralmente la precedente direttiva del Segretario generale della Giustizia amministrativa in data 25 gennaio 2017, prot. n. 1.

Roma, 19 giugno 2017

---

Nel caso di proroga (cosiddetta tecnica) del contratto non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario (Fonte ANAC - FAQ Tracciabilità dei flussi finanziari - Aggiornamento al 6 giugno 2016).

<sup>15</sup> A titolo esemplificativo, i progetti d'investimento possono consistere in lavori pubblici, ovvero in acquisti o realizzazione di servizi (ad esempio corsi di formazione e progetti di ricerca), o acquisto di beni finalizzato allo sviluppo.